

Il modello deve essere rilasciato anche al personale marittimo non in possesso di un certificato IMO di competenza (Sottoufficiali e bassa forza) con validità quinquennale e si rinnova con dodici mesi di navigazione.

Considerato che l'addestramento del personale marittimo è in continua evoluzione codesti Comandi sono autorizzati ad aggiornare il Modello Attestato Addestramento Conseguito (allegato VII), inserendo nello stesso le caselle relative ai nuovi corsi di addestramento che via via saranno approvati (es. Corsi di security del 3/12/2013).

RINNOVO DELL'ADDESTRAMENTO SPECIALE

Si precisa che fermo restando quanto indicato nell'Allegato IV punto 6 del Decreto Legislativo 136/2011, relativo alle modalità di rinnovo degli attestati di addestramento, le disposizioni previste per il rinnovo degli addestramenti speciali (MAMS, MABEV, SICUREZZA, PASSEGGERI ecc) sono quelle indicate nei Decreti istitutivi dei singoli corsi.

Sarà quindi necessario dimostrare, oltre ai dodici mesi di navigazione, di aver effettuato le prove pratiche previste attraverso attestazioni rilasciate dal bordo o da un centro di addestramento (es. per il rinnovo dei certificati MAMS e MABEV; raddrizzamento mezzo di salvataggio collettivo; il modo corretto di raddrizzare un BEV capovolto ecc.).

NAVIGAZIONE ESTERA


Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 233 del Regolamento al Codice della navigazione la navigazione effettuata su navi di bandiera estera è provata con documenti rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero e autenticati dall'Autorità Consolare Italiana.

Al fine di venire incontro alle difficoltà riscontrate dai marittimi nel far attestare il certificato di discharge dall'Autorità Consolare Italiana, si comunica che il certificato di discharge può essere vidimato, in alternativa alla normale procedura, dal Consolato di bandiera della nave presente sul territorio Italiano e autenticato dalla Prefettura Italiana.

Restano comunque valide le disposizioni già impartite in merito alla navigazione effettuata su navi battenti bandiera inglese con lettera circolare n. 2110 del 31 gennaio 2013.

RINNOVO DEI CERTIFICATI

Si fa presente che i certificati di competenza IMO STCW' 78 nella sua versione aggiornata secondo quanto disposto dall'Allegato IV, punto 1 del Decreto Legislativo 136/2011, scadono dopo sessanta mesi dalla loro emissione e devono essere rinnovati dall'Autorità Marittima che li ha emessi (Capitaneria di porto di iscrizione del marittimo).

Approvato da:
 Dott.ssa Stefania Moltoni 
 fax: 06 59084262
 e-mail: stefania.moltoni@mit.gov.it
 pc: dg.rm-div1@pc.mit.gov.it
 Redatto da: Sig.ra Catia De Gennaro
 Tel: 06 59084859
 e-mail: catia.degennaro@mit.gov.it